

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
REFERENDUM COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 19 dicembre 2005

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'
- Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM
- Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI
- Articolo 4 - ELETTORI

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

- Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA
- Articolo 7 - RICHIESTA DEL REFERENDUM - RACCOLTA FIRME
- Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA
- Articolo 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
- Articolo 12 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
- Articolo 13 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO
- Articolo 14 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
- Articolo 15 - ESITO DEL REFERENDUM

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 16 - SCHEDA PER IL REFERENDUM
- Articolo 17 - PROPAGANDA
- Articolo 18 - SPESE
- Articolo 19 - NORMA DI RINVIO

TITOLO 1- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum comunale secondo quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto.

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo o abrogativo su materie di competenza comunale.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- le norme dello Statuto comunale e del regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali;
- il bilancio regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
- i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- gli atti di mera esecuzione di norme statali, regionali e provinciali;
- le materie già oggetto di consultazione referendaria nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- 1/20 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune così come risultano dall'ultima revisione dell'anno precedente
- il Consiglio comunale, che delibera la proposta con voto di maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, quando ritiene di consultare l'elettorato prima dell'adozione di delibere riguardanti la comunità.

Articolo 4 – ELETTORI

Hanno diritto ad esprimersi sui referendum:

1. i cittadini italiani maggiorenni residenti del Comune;
2. i cittadini dell'Unione Europea maggiorenni residenti del Comune;
3. gli stranieri maggiorenni residenti, non cittadini dell'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale da almeno quattro anni.

Il requisito della residenza nel Comune deve essere posseduto alla data di indizione del referendum.

I cittadini di cui al punto 3 devono presentare apposita istanza di partecipazione al voto entro i 20 giorni antecedenti lo svolgimento del referendum.

L'Amministrazione comunale provvederà a dare agli interessati adeguata informazione in merito alla partecipazione al voto.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

Gli elettori che intendono promuovere referendum devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno cinque componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, tramite l'ufficio del Segretario Generale del Comune, che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito. Nell'istanza deve essere indicato anche l'indirizzo presso cui notificare le eventuali comunicazioni.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. mod. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Vimercate.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

L'ammissibilità della proposta di referendum sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza da un Comitato di Garanti composto da 3 membri:

- un giudice nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, con funzioni di Presidente;
- dal Segretario generale del Comune;
- dal Difensore Civico se in carica; in mancanza da un avvocato proposto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Il Comitato dei Garanti viene nominato dalla Giunta comunale sulla base delle designazioni effettuate secondo quanto previsto dal comma precedente.

Dell'esame compiuto da parte del Comitato dei Garanti va redatto apposito verbale, a cura del segretario generale.

Ai membri del Comitato dei Garanti non è concessa facoltà di delega e le riunioni del Comitato sono riservate ai soli suoi componenti. Solo al Segretario Generale del Comune, in caso di forzata assenza, è concesso farsi rappresentare dal Vice Segretario generale.

La riunione del comitato è valida con la presenza di almeno due componenti, uno dei quali deve essere obbligatoriamente il Presidente. Il Referendum è ammesso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato dei Garanti. In caso di parità, il voto di chi presiede determina la maggioranza.

I criteri con cui il Comitato dei Garanti deve valutare l'ammissibilità del Referendum, sia consultivo che abrogativo, oltre a quelli previsti dal comma 11 dell'art. 37 dello Statuto comunale, sono:

1. la materia dell'argomento soggetto a referendum, la quale deve essere di esclusiva competenza comunale e di interesse generale per la comunità;
2. la correttezza e la chiarezza della formulazione del quesito;
3. la verifica della corretta osservanza delle formalità previste per la sua presentazione e successiva esecuzione.

Sono perentoriamente esclusi criteri di valutazione di merito.

Prima dell'espressione del giudizio di ammissibilità, l'organo promotore è obbligatoriamente sentito dal Comitato dei Garanti.

L'ammissibilità va notificata all'indirizzo specificato nell'istanza di cui all'art. 5 del presente regolamento entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.

Il Comitato dei Garanti resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo.

Articolo 7 - RICHIESTA DI REFERENDUM - RACCOLTA FIRME

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art. 5, per la raccolta delle firme, quando il Referendum è promosso dai cittadini, di cui all'art. 3 del presente regolamento devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita ed estremi di un documento identificativo.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Consiglieri comunali, dagli incaricati dal Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

La raccolta delle firme è libera. Le firme possono essere raccolte in qualsiasi luogo ed in ogni caso l'Amministrazione Comunale si deve impegnare a mettere a disposizione ambienti adeguati per la raccolta delle firme presso uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 5 entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco provvede a comunicare al Comitato promotore presso l'indirizzo di cui all'art. 5 del presente regolamento, la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale.

In caso di regolarità delle firme raccolte, si procede all'indizione ai sensi del successivo art.9.

Articolo 9 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il referendum è indetto dal Sindaco, previa delibera della Giunta comunale che fissa il giorno del suo svolgimento tenuto conto dei limiti imposti dalla legge, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale del Comitato dei Garanti di cui all'art. 8.

La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni oltre l'indizione, escluso il periodo dal 1° luglio al 1° settembre.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di una sola sessione referendaria da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

Il Referendum non può essere tenuto:

1. nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato elettorale.
2. nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
3. nei due mesi antecedenti e successivi alla data delle elezioni politiche, amministrative o referendarie nelle quali il Comune è interessato;
4. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale.

Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

Quando il Consiglio comunale, prima del Referendum, delibera sull'oggetto sottoposto a Referendum, il Comitato dei Garanti, convocato d'urgenza, decide, tenute presenti le modalità previste dal presente regolamento, se la delibera soddisfa o meno la iniziativa referendaria. In caso positivo il Comitato dei Garanti ne dà avviso al Comitato promotore e il Sindaco, avutane comunicazione, provvede a revocare il Referendum già indetto.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 11 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà agli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare.

Articolo 12 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero.

Per il Referendum abrogativo le sezioni di voto dovranno essere quelle già stabilite per le normali elezioni amministrative.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente, mentre per la designazione degli scrutatori si procederà tramite sorteggio. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Articolo 13 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 (sette) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22,00 (ventidue) del giorno stesso.

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di insediamento, di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 14, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e succ. modd..

Articolo 14 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 15 - ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum è valido quando vi abbia preso parte la metà più uno degli elettori ammessi al voto. Il quesito sottoposto a referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.

Se l'esito è favorevole, il Sindaco ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, questi iscrive l'argomento, che è stato oggetto del referendum, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, che, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo conseguenti, tenendo conto della volontà espressa dal voto popolare. Se il Consiglio comunale non ritiene di accogliere il risultato referendario, assume motivata delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum sino alla scadenza del mandato elettorale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 17 - PROPAGANDA

Per quanto riguarda la propaganda si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

Articolo 18 - SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti che normano la materia delle consultazioni elettorali e referendarie.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 dicembre 2005, n. 81, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21 dicembre 2005 al 5 gennaio 2006.

ESECUTIVITA'

La deliberazione C.C. n. 81 del 19 dicembre 2005 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 31 dicembre 2005.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di pubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 6 gennaio 2006.